

Dem crazia nelle Regole

Via Ugo Ogetti 408, A/2 - 00137 Roma - C.F.97278490582
Tel/Fax. 06.8274120 - Numero Verde 800.628134 - 3345027275
email: info@democrazianelleregole.it - web www.democrazianelleregole.it

STATUTO

Art. 1 – Denominazione.

1. *E' costituita, nel rispetto del codice civile e della legislazione di settore, l'Associazione di promozione sociale senza fini di lucro apartitica denominata "Democrazia nelle Regole".*

2. *E' fatto espresso divieto di distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.*

Art. 2 – Sede.

1. *L'Associazione ha la sede legale in Roma, via Ugo Ogetti n.408, scala A, interno 2.*

2. *Il trasferimento della sede legale non comporta obbligo di modifica statutaria.*

3. *Possono essere istituite sedi secondarie anche temporanee, con finalità operative, promozionali o logistiche, sul territorio nazionale ovvero all'estero.*

Art. 3 – Durata.

1. *L'Associazione ha durata a tempo indeterminato ed opera in modo assiduo e costante per il raggiungimento degli scopi di cui all'art.4, lavorando senza sosta per un assetto della società civile trasparente, organizzato e nelle Regole.*

2. *L'Associazione può essere sciolta per volontà unanime dei soci o per impossibilità di funzionamento.*

Art. 4 – Scopi dell'Associazione ed articolazione territoriale.

1. *Scopi dell'Associazione sono quelli di:*

a) *Sensibilizzare i cittadini alla Legalità, intesa come conoscenza e rispetto delle Regole che presidiano una società civile, prendendo le mosse dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal testo costituzionale europeo; sensibilizzare i cittadini al controllo sul buon andamento della Pubblica Amministrazione e sulla trasparenza e correttezza degli atti amministrativi e dei rapporti tra le Istituzioni, sia nazionali che locali, ed i cittadini medesimi, intraprendendo all'uopo ogni azione concretamente idonea alla effettiva*

realizzazione di tali valori, dovendosi intendere in particolare trasparenza, correttezza e buon andamento pubblici quali diritti dei singoli e della collettività. L'Associazione opera quale Osservatorio sulla Legalità, la Giustizia ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione e più in generale sul rispetto, nei vari corpi sociali, delle Regole democratiche previste e garantite ai cittadini dall'ordinamento della Repubblica;

b) Promuovere ed assecondare l'attività dello Stato nella tutela concreta dei diritti civili dei cittadini laddove tali diritti siano stati violati per mancato rispetto delle Regole democratiche sancite nella Costituzione della Repubblica e nell'ordinamento giuridico in genere con conseguenti pregiudizi sia di natura patrimoniale che personale; corroborare all'uopo l'attività dello Stato e delle Istituzioni nel garantire la Legalità nella Pubblica Amministrazione, con azioni a tutela del diritto costituzionale di ogni cittadino alla trasparenza ed al buon andamento pubblici nonché del diritto alla piena legittimità degli atti pubblici coerentemente con l'affidamento che la collettività ripone nell'azione pubblica. L'Associazione interviene, in via sia giudiziaria che stragiudiziaria, in difesa dei cittadini che comunque siano rimasti vittime di una ingiustizia, all'espresso fine di garantire ad essi una concreta ed efficace difesa legale, comprensiva dell'eventuale ristoro del danno subito, con particolare riferimento alla tutela legale dei valori di equità, correttezza e trasparenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con peculiare e specifico riguardo alle materie della Sanità, della Giustizia, della Sicurezza, dei Trasporti, dell'Edilizia Urbanistica e dell'Ambiente;

c) assicurare la difesa in tutte le sedi, comprese quelle giudiziarie e stragiudiziarie, degli interessi statutari meglio specificati nel precedenti punti a) e b), se del caso anche promuovendo azioni collettive in sede civile ed amministrativa, nonché a costituirsi parte civile in sede penale;

d) tradurre i concetti da un linguaggio tecnico - giuridico ad un altro più accessibile a tutti, in modo da venire incontro a chi intende allargare e/o approfondire le proprie conoscenze nel mondo giuridico, anche attraverso pubblicazioni associative dirette ai soci ed al pubblico. L'attività ha come destinatari tutti i membri della società civile ed in particolare anziani, studenti, docenti, professionisti, enti pubblici e pubbliche amministrazioni, anche locali, persone fisiche e giuridiche private; particolare cura viene rivolta al mondo della conoscenza giuridica nelle scuole, nelle università, nei centri di specializzazione e nelle organizzazioni pubbliche e private;

e) Interpretare e far conoscere il profilo culturale-istituzionale della composita realtà nazionale nelle sue diverse articolazioni (storica, politica, economica, giuridica e burocratica, ma anche artistica, e monumentale),

favorendo la conoscenza dei luoghi dell'organizzazione pubblica territoriale e l'utilizzazione dei servizi territoriali sia pubblici che privati, anche attraverso pubblicazioni associative dirette ai soci ed al pubblico;

2. Tutte le attività in contrasto con gli scopi sociali sono espressamente vietate.

3. L'Associazione persegue le finalità sociali nell'ottica della promozione di un rinnovato civismo attivo e democratico. A tale scopo, essa si articola territorialmente in "domi" con competenza, rispettivamente, regionale, provinciale e comunale, affidate a "cives" del territorio di riferimento. Ogni "domus", rispettivamente regionale, provinciale e comunale è affidata al coordinamento di due "cives primi", di diverso sesso, da intendersi quali "primi inter pares" individuati progressivamente dall'Associazione tra persone collaborative, in buona fede e di buona volontà, e nominati dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. Nelle fasi di vacanza, il coordinamento della singola "domus" è affidato al Consiglio Direttivo. Le iniziative promosse da ciascuna "domus" di livello territoriale sono preventivamente sottoposte per l'approvazione al Consiglio Direttivo. I "cives primi" di tutti i livelli territoriali si riuniscono almeno una volta ogni tre anni negli Stati Generali di coordinamento di DnR, su convocazione del Consiglio Direttivo. Possono essere attivate, in via sperimentale, "domi" anche al di fuori del territorio nazionale, che soggiacciono al regime di cui al presente comma.

Art. 5 – Soci e amici

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro, donne e uomini, che accettano gli articoli dello Statuto e dei regolamenti interni, che condividono gli scopi dell'Associazione e si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il relativo raggiungimento.

2. Possono essere soci soltanto persone fisiche; le persone giuridiche, pubbliche o private, possono instaurare con l'Associazione relazioni di amicizia e siglare protocolli di intesa secondo le previsioni del comma 14 del presente articolo.

3. L'Associazione è costituita da soci fondatori, soci studenti, soci corsisti, soci non giuristi, soci giuristi, soci giuristi professionisti e amici. Si può appartenere ad una sola tra le categorie elencate nel presente comma. Gli "ad honorem", quand'anche in passato siano stati soci di DnR, non ne fanno parte e non ne sono soci.

4. Ai soci fondatori, cives Antonino Galletti e Giulio Bacosi, sono riconosciute particolari prerogative secondo quanto previsto nel presente Statuto.

5. Sono soci studenti coloro che - non avendo ancora raggiunto il trentesimo anno di età - stiano completando le scuole secondarie di secondo grado ovvero stiano compiendo un percorso di studi finalizzato al conseguimento della prima laurea o comunque un corso di studi professionale parificato.

6. Sono soci corsisti coloro che siano iscritti ad un corso a pagamento realizzato con la collaborazione tecnica dell'Associazione per il quale sia prevista, come condizione di partecipazione, l'adesione all'Associazione stessa. Qualunque socio che partecipi ad un corso a pagamento realizzato con la collaborazione tecnica dell'Associazione è considerato in ogni caso socio corsista.

7. Sono soci non giuristi coloro che non rientrano in alcuna specifica categoria.

8. Sono soci giuristi coloro che sono laureati in giurisprudenza e che non rientrano nella categoria dei soci giuristi professionisti, né nella categoria dei soci corsisti.

9 Sono soci giuristi professionisti coloro che, laureati in giurisprudenza, svolgano dal almeno due anni un'attività lavorativa in ambito giuridico e dunque, esemplificativamente, magistrati, avvocati, notai, dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione.

10. Sono "ad honorem" coloro che – esterni all'Associazione, quand'anche ne siano stati soci - vengono insigniti di tale qualifica dal Consiglio direttivo in considerazione di particolari meriti acquisiti in campo umano, artistico, tecnico e professionale.

11. Per divenire soci gli aspiranti seguono la procedura pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Associazione; il Consiglio Direttivo decide sull'accettazione della domanda nella prima riunione utile, anteriormente alla quale decide il Presidente dell'Associazione in via provvisoria e salva ratifica. La decisione viene comunicata all'aspirante socio per e-mail o con altro mezzo

idoneo.

12. Il Tesoriere cura l'aggiornamento dell'apposito Registro soci in formato digitale.

13. La quota associativa, di diverso importo in relazione a ciascuna categoria di soci, non è rivalutabile, non è restituibile né trasmissibile e viene aggiornata dal Consiglio Direttivo con cadenza periodica. In sede di prima applicazione, a decorrere dall'anno 2017, le quote sono fissate nel seguente ammontare:

- soci studenti: Euro 10,00 (dieci/00);
- soci non giuristi: Euro 25,00 (venticinque/00);
- soci corsisti: Euro 30,00 (trenta/00);
- soci giuristi: Euro 50,00 (cinquanta/00);
- soci giuristi professionisti: Euro 70,00 (settanta/00).

14. E' considerato "Amico" dell'Associazione qualsiasi persona giuridica (pubblica o privata) o ente di fatto che, apprezzando le finalità e l'impegno di DnR, chieda di farne parte e sia accettata dal Consiglio Direttivo, se del caso stipulando con l'Associazione un protocollo di intesa. Sono inoltre "Amici" di diritto, salvo rinuncia, gli ex soci che non siano stati radiati dall'Associazione.

15. L'acquisizione dello status di Magistrato della Repubblica implica immediata ed automatica decadenza da qualunque carica e da qualunque veste associativa, compresa quella di "Amico". E' fatto salvo quanto disposto dal comma 10 del presente articolo.

Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti i Soci hanno diritto di:

- partecipare, con le modalità e i limiti previsti dal presente Statuto e dai relativi regolamenti, alle assemblee indette dall'Associazione;
- esprimere la loro candidatura alle cariche sociali, avendone i requisiti previsti dal presente Statuto;
- partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione;

- usufruire dei servizi dell'Associazione nei termini e nei modi stabiliti con apposito regolamento.

2. Salvo quanto previsto nel comma precedente, i diritti dei soci variano a seconda della categoria di appartenenza e in particolare:

- i soci studenti hanno diritto di assistere all'Assemblea; non possono esprimere pareri e non hanno diritto di voto; possono utilizzare i canali associativi per promuovere iniziative individuali o collettive e per informare il pubblico su materie di interesse scolastico o universitario, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento;

- i soci corsisti hanno diritto di assistere all'Assemblea; possono esprimere pareri; non hanno diritto di voto; hanno altresì diritto a ricevere fino a tre pareri tecnici all'anno su questioni giuridiche da parte di soci esperti della materia, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento;

- i soci non giuristi hanno diritto di assistere all'Assemblea; possono esprimere pareri; non hanno diritto di voto; hanno altresì diritto a ricevere fino a tre consultazioni informali di natura giuridica all'anno da parte di un socio competente nella materia, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento; possono utilizzare i canali associativi per promuovere iniziative individuali o collettive e per informare il pubblico su materie di interesse generale o commerciale, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento;

- i soci giuristi hanno diritto di voto in Assemblea e hanno diritto a ricevere fino a tre pareri tecnici all'anno su questioni giuridiche da parte di soci esperti della materia, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento; possono altresì utilizzare i canali associativi per promuovere iniziative individuali o collettive e per informare il pubblico su materie di interesse generale o commerciale, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento;

- i soci giuristi professionisti hanno diritto di voto in Assemblea e godono di agevolazioni su servizi di rete secondo le modalità stabilite con apposito regolamento; possono altresì utilizzare i canali associativi per promuovere iniziative individuali o collettive e per informare il pubblico su materie di interesse generale o commerciale, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento.

Tutti i soci hanno l'obbligo di:

a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni dell'Associazione;

b) versare nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa;

c) osservare reciprocamente e rispettare tra di loro l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine.

Art. 7 – Recesso, esclusione e perdita della qualità di socio

1. Lo status di socio non è trasferibile e si perde:

a) per dimissioni, da presentarsi al Consiglio Direttivo per iscritto;

b) per mancato pagamento della quota associativa annuale;

c) per radiazione deliberata dall'Assemblea, allorché il Socio commetta azioni o tenga comportamenti contrari alla legge, allo statuto, alla probità, alla rettitudine, o comunque in contrasto con gli interessi e gli scopi dell'Associazione;

d) per decesso.

2. La quota associativa annuale si riferisce, sempre e in ogni caso, all'anno solare in corso al momento del versamento. Dall'anno solare successivo rispetto a quello di ammissione all'Associazione, per mantenere ininterrottamente la qualifica di socio è necessario versare la quota annuale entro il 31 gennaio di ogni anno; in caso di mancato rinnovo nel predetto termine, si perde lo status di socio ai sensi della precedente lettera b) e si acquista automaticamente lo status di "Amico" dell'Associazione fino a quando non venga nuovamente versata la quota associativa. Non è in ogni caso mantenuta ininterrottamente la veste di socio nelle ipotesi di dimissioni o radiazione di cui al precedente comma, lettere a) e c).

Art. 8 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi centrali dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente dell'Associazione;

d) il Tesoriere;

e) il Coordinatore nazionale;

f) il Presidente dell'Assemblea dei soci.

2. Sono organi territoriali dell'Associazione, con esclusive funzioni di coordinamento territoriale interno, le "domi", rispettivamente, regionali, provinciali e comunali di cui ll'art. 4, comma 4.

3. Lo Statuto prevede specifici requisiti per l'elezione a ciascuna carica

associativa, deogabili solo in caso di comprovata impossibilità di reperire soci, disponibili alla nomina, in possesso dei requisiti stessi, e fatte in ogni caso salve disposizioni più dettagliate in relazione a talune cariche. Tutte le cariche sono rinnovabili senza limiti.

4. Decade automaticamente dalla carica rivestita il socio che, anche se non radiato, perde, anche temporaneamente, il pertinente “status” divenendo “Amico”; in caso di decadenza, l’Assemblea di regola procede a nuova nomina, salvo il solo caso che si tratti di decadenza di un membro elettivo del Consiglio Direttivo, per la cui sostituzione si attende la scadenza naturale del Consiglio stesso.

Art. 9 – Assemblea dei Soci e Presidente dell’Assemblea.

1. L’Assemblea generale dei soci si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del presidente dell’Assemblea:

- a) nei casi previsti dallo Statuto;*
- b) in ogni momento, allorchè il presidente dell’Assemblea lo ritenga necessario;*
- c) quando sia richiesto da almeno il 50% dei soci aventi diritto al voto;*
- d) quando sia richiesto da almeno il 75% dei soci non aventi diritto al voto, ma con diritto ad essere ascoltati in Assemblea in veste consultiva;*
- e) quando lo richieda il Presidente dell’Associazione.*

2. Essa può riunirsi anche in seduta straordinaria per deliberare su particolari materie indicate dallo Statuto, su convocazione del presidente dell’Assemblea ovvero del Presidente dell’Associazione.

3. Le convocazioni delle Assemblee sono fatte a mezzo avviso pubblico sul sito internet istituzionale dell’Associazione almeno venti giorni prima della

data fissata per la prima convocazione curando che l'avviso resti visibile nella home page per tutti i giorni antecedenti alla data dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea, in accordo con il Presidente dell'Associazione, può prevedere che l'Assemblea si svolga anche in un giorno festivo quando ritiene che questo possa facilitare la partecipazione degli associati.

4. L'Assemblea generale dei soci in seduta ordinaria è chiamata ad approvare il rendiconto consuntivo economico e finanziario entro il 30 del mese di giugno di ogni anno; delibera inoltre sulle seguenti materie:

a) nomina dei membri del Consiglio Direttivo;

b) nomina e revoca degli organi centrali dell'Associazione, stabilendo, di volta in volta, il numero dei Coordinatori nazionali;

c) radiazione dei soci e cancellazione degli amici;

d) nomina e revoca, su proposta del Consiglio Direttivo, dei cives primi delle domi territoriali;

e) finanziamento di spese non previste nel bilancio preventivo, laddove di importo superiore al 20 % (venti per cento) delle entrate previste per l'anno solare in corso;

f) spostamento della sede legale dell'Associazione;

g) ogni altra questione ad essa rimessa secondo le modalità previste dallo Statuto.

5. L'Assemblea generale dei soci, riunita in seduta straordinaria, approva le modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo. Delibera altresì sullo scioglimento dell'Associazione.

6. L'Assemblea generale dei soci, riunita sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera validamente, in prima convocazione, se è presente la

maggioranza dei soci aventi diritto di voto. Qualora il quorum non fosse raggiunto, in seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Salvo non sia richiesta una maggioranza diversa in relazione al singolo argomento in discussione, sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea generale, riunita in sede ordinaria, delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità, il voto del presidente dell'Assemblea vale doppio. L'Assemblea generale, riunita in sede straordinaria, delibera sempre con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. In caso di arrotondamenti il voto del presidente dell'Assemblea vale doppio.

7. Il presidente dell'Assemblea viene eletto dall'Assemblea e dura in carica per cinque anni, salve dimissioni o revoca da deliberarsi all'unanimità dei votanti. Egli viene scelto tra i soci giuristi o giuristi professionisti che siano soci ininterrottamente da almeno cinque anni; in caso di necessità, il requisito dei cinque anni può essere derogato. Il presidente dell'Assemblea definisce l'ordine del giorno; convoca e presiede l'Assemblea dei soci; cura che i lavori si svolgano in modo corretto, ordinato e celere, assicurando il rispetto dei diritti di ciascun socio. In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Presidente dell'Associazione.

8. Il presidente dell'Assemblea interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto; può esprimere parere non vincolante sulle deliberazioni del Consiglio stesso che, in tal caso, possono essere rimesse all'Assemblea ordinaria dei Soci, salva l'adozione da parte del Consiglio Direttivo di provvedimenti provvisori.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai membri di diritto e da cinque membri eletti dall'Assemblea in modo che sia assicurata la presenza di un rappresentante per ogni categoria di soci, ad esclusione della categoria dei soci corsisti.

2. I Soci fondatori sono membri di diritto del Consiglio Direttivo; quando ricoprono cariche sociali, partecipano al Consiglio Direttivo secondo la disciplina propria della carica ricoperta.

3. Sono altresì membri di diritto del Consiglio Direttivo il Tesoriere, il Coordinatore nazionale, il Presidente dell'Associazione.

4. I membri elettivi del Consiglio Direttivo durano in carica un anno e vengono scelti, per ciascuna categoria, tra coloro che siano soci da almeno un anno; in caso di necessità, l'Assemblea può derogare al requisito di cui al primo periodo del presente comma, ovvero rinunciare alla nomina del rappresentante della categoria di soci.

5. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) esaminare le domande di ammissione ed accettare le dimissioni dei soci e degli “amici”;

b) approvare i regolamenti dell'Associazione;

c) approvare, se richiesto dal Presidente dell'Associazione, gli accordi quadro tra l'Associazione e terzi che attivino collaborazioni durevoli nel tempo;

d) proporre all'Assemblea la nomina dei “cives primi” territoriali di cui all'art. 4, comma 4, approvarne preventivamente le iniziative e convocare i pertinenti Stati Generali di coordinamento;

e) determinare la quota associativa annuale dell'Associazione per ciascuna categoria di soci e la relativa modalità di versamento, nonché l'eventuale contributo straordinario fuori bilancio, nei limiti di cui al precedente articolo 9, comma 4, lettera e);

f) proporre all'Assemblea eventuali modifiche dell'atto costitutivo o lo spostamento della sede legale;

g) sospendere temporaneamente i soci in attesa della decisione dell'Assemblea sulla radiazione degli stessi.

5. Il Presidente dell'Associazione, definisce l'ordine del giorno e presiede, almeno una volta all'anno, il Consiglio Direttivo curando che i lavori si svolgano in modo corretto, ordinato e celere. Il Coordinatore nazionale, su impulso del Presidente dell'Associazione, convoca il Consiglio Direttivo a mezzo mail almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione, dandone notizia anche al presidente dell'Assemblea perché possa esercitare le sue prerogative ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9.

6. Il Consiglio Direttivo delibera validamente, in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Qualora il quorum non fosse raggiunto, in seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Sia in prima che in seconda convocazione il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità il voto del Presidente dell'Associazione vale doppio.

Art. 11 – Il Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente dell'Associazione dirige e amministra l'Associazione a norma dello Statuto, esercitando ogni facoltà che non sia espressamente

riservata ad altri organi associativi; può sempre prendere decisioni provvisorie fin quando non intervenga l'organo competente; in ogni evenienza, è il legale rappresentante dell'Associazione e resta in carica per tre anni dalla nomina, salve dimissioni o revoca da deliberarsi all'unanimità dei votanti.

2. Il Presidente dell'Associazione viene scelto, con modalità non derogabile, tra i soci giuristi professionisti che appartengano a tale categoria sociale ininterrottamente da almeno dieci anni: in sede di prima applicazione, i dieci anni ininterrotti si potranno computare anche sommando gli anni anteriori alla introdotta diversificazione delle categorie.

3. Il Presidente dell'Associazione è l'unico organo con potere di spesa ed è responsabile del buon andamento finanziario dell'Associazione. Per le obbligazioni sociali risponde personalmente in caso di spese non previste nel bilancio preventivo o non approvate, successivamente, in quello consuntivo. Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo finchè non sia approvato il relativo bilancio.

4. Il Presidente dell'Associazione nomina e revoca un Vice Presidente che lo sostituisce nei soli rapporti interni in caso di assenza o di impedimento temporaneo, comunque non superiore a sei mesi. In qualunque caso il Presidente sia impossibilitato in modo non temporaneo a svolgere le sue funzioni, il Vice Presidente lo sostituisce fino alla naturale scadenza del mandato.

5. Il Presidente dell'Associazione può delegare la propria firma a qualsiasi socio di sua fiducia per l'espletamento di determinati atti a valenza esterna.

6. Il Presidente dell'Associazione, per la gestione interna della compagine, può farsi aiutare da un consiglio di presidenza composto da taluni soci che

nomina e revoca all'uopo a suo insindacabile giudizio ed ai quali attribuisce competenza generale su determinate aree di attività; il consiglio di presidenza, in ogni caso, non assume alcun autonomo potere decisionale o amministrativo. Della nomina del consiglio di presidenza e delle relative competenze viene data notizia sul sito internet istituzionale dell'Associazione a cura del Coordinatore nazionale. Ciascun membro del consiglio di presidenza risponde in modo diretto ed esclusivo al Presidente dell'Associazione, il quale resta unico amministratore e responsabile nei confronti dell'Associazione e dei terzi, fatte salve le eventuali responsabilità nei rapporti interni al consiglio di presidenza. Il Presidente dell'Associazione può chiamare a far parte del consiglio di presidenza qualsiasi socio, anche se titolare di cariche associative.

7. Il Presidente dell'Associazione, a suo insindacabile giudizio e qualora lo ritenga necessario, utile od anche solo opportuno al fine di un migliore perseguimento degli scopi associativi, può proporre al Consiglio direttivo la nomina fino a un massimo di tre Presidenti Onorari con funzioni meramente consultive e comunque non gestionali o rappresentative, che resteranno in carica fino a revoca decisa, su proposta del Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere sovrintende alla contabilità, è incaricato della riscossione delle entrate, dell'aggiornamento del libro dei soci ed "amici" ed ha funzione di controllo delle spese dell'Associazione; in accordo con il Presidente dell'Associazione redige il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea.

2. Per l'espletamento dei suoi compiti di controllo delle spese, il Tesoriere può solo visionare i documenti contabili e i movimenti finanziari dell'Associazione senza poter impedire alcun tipo di spesa, la cui decisione resta prerogativa del Presidente dell'Associazione. Il Tesoriere, qualora lo ritenga opportuno, riferisce gli esiti dei suoi controlli agli organi dell'Associazione.

2. Il Tesoriere è eletto per due anni, salve dimissioni o revoca da deliberarsi all'unanimità dei votanti, e viene scelto tra i soci giuristi professionisti, soci giuristi o soci non giuristi che siano soci ininterrottamente da almeno tre anni; in caso di necessità, il requisito dei tre anni può essere derogato. In caso di impedimento, decadenza o comunque vacanza della carica, le funzioni di Tesoriere sono esercitate dal Coordinatore nazionale.

Art. 13 – Il Coordinatore nazionale

1. Il Coordinatore nazionale supporta il Presidente dell'Associazione nel coordinare le diverse attività associative; cura il collegamento tra le domi territoriali e gli organi associativi centrali; svolge le funzioni di segretario dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo; convoca il Consiglio Direttivo e cura la preparazione dello stesso; controlla l'aggiornamento del sito internet istituzionale dell'Associazione; sostituisce il Tesoriere in caso di necessità.

2. A scelta dell'Assemblea potranno essere nominati uno o, preferibilmente, due Coordinatori nazionali, che in tale ultimo caso dovranno essere di sesso diverso.

3. Il Coordinatore nazionale è eletto per due anni, salve dimissioni o revoca da deliberarsi all'unanimità dei votanti, e viene scelto tra i soci giuristi o giuristi professionisti, nonché tra soci non giuristi con particolari competenze organizzative, che siano soci ininterrottamente da almeno cinque anni; in caso di necessità, il requisito dei cinque anni può essere derogato. In caso di impedimento, decadenza o comunque vacanza della carica, le funzioni di Coordinatore nazionale sono esercitate dal Presidente dell'Associazione.

Art. 14 – Mezzi finanziari

1. L'Associazione, per realizzare le proprie finalità, si avvale di una propria dotazione finanziaria alimentata dalle quote associative, ordinarie e straordinarie, versate dagli associati, dai contributi volontari degli associati, dalle liberalità esterne e dai contributi di Enti Pubblici o privati.

2. Le risorse economiche dell'Associazione saranno depositate presso un conto corrente bancario.